

# Revisori legali per la sostenibilità, necessario un tirocinio di otto mesi

Esg

I professionisti dovranno accumulare almeno 25 crediti formativi annuali

L'attestazione consiste in una relazione incentrata sulla «sicurezza limitata»

Pagina a cura di  
Enzo Rocca

La Corporate sustainability reporting directive (CsrD) stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un'attestazione di conformità, la quale deve essere rilasciata da un soggetto designato. A tale scopo, le imprese hanno la possibilità di affidare questa responsabilità a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile. L'incaricato può essere lo stesso a cui è stata affidata la revisione contabile dell'impresa oppure uno diverso, purché sia regolarmente iscritto al Registro dei revisori.

Lo schema di decreto di recepimento messo in consultazione dal ministero dell'Economia (si ved'«Il Sole 24 Ore» di ieri) modifica la disciplina relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati, contenuta nel Dlgs 39/2010.

Esso introduce una specifica abilitazione per il revisore legale incaricato della rendicontazione di sostenibilità, richiedendo un periodo di

tirocinio di almeno otto mesi svolto presso un revisore legale o una società di revisione che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità.

Gli aspiranti revisori devono successivamente superare un esame scritto focalizzato sui temi in argomento. Al fine di mantenere l'abilitazione, i revisori devono accumulare almeno 25 crediti formativi e sottostare a controlli di qualità.

Lo schema di decreto delegato, inoltre, non accoglie l'opzione prevista dalla direttiva di consentire l'assurance sulla rendicontazione di sostenibilità anche a prestatori indi-

pendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati a norma del regolamento Ce 765/2008.

Tuttavia, è previsto uno studio congiunto di Consob e Mef, da effettuarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, per valutare la possibilità di introdurre tale possibilità, considerando la dimensione del fenomeno, la capacità del mercato e i costi/benefici, anche sulla base delle esperienze degli altri paesi Ue.

Lo schema di decreto prevede che l'attestazione inizialmente si sostanzierà in una relazione predisposta dal soggetto incaricato sulla base

di un processo finalizzato ad acquisire un livello di cosiddetta "sicurezza limitata", in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla commissione europea entro il 1° ottobre 2026.

Nel frattempo, il decreto delegato prevede che i principi di assurance siano sviluppati a livello nazionale in collaborazione con le autorità, le associazioni di settore e gli Ordini professionali, per essere successivamente adottati dal ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione della Consob. Fino a quando tali principi nazionali non saranno adottati, e nel caso di necessità e urgenza, la commissione potrà specificare attraverso un proprio regolamento i principi di attestazione da seguire e disciplinare le modalità di esecuzione dell'incarico.

Successivamente all'adozione di un apposito atto delegato della commissione che stabilirà specifici principi, da emanare entro il 1° ottobre 2028, l'attestazione dovrà trasformarsi in un livello di cosiddetta "sicurezza ragionevole". Lo schema di decreto delegato prende in considerazione le problematiche potenziali associate alla prima applicazione della CsrD. Per evitare interruzioni nella fornitura di servizi di attestazione di conformità per le società soggette al primo periodo di applicazione (1° gennaio 2025), il decreto stabilisce che gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferiti in conformità all'articolo 3 comma 10 del Dlgs 254/2016, rimangono validi fino alla scadenza concordata inizialmente, con la possibilità di risolverli anticipatamente.

## LE VIOLAZIONI

### Doppia via per le sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni la bozza in consultazione propone due ipotesi. Per le società quotate che non siano microimprese, poiché la rendicontazione di sostenibilità diventa parte integrante della relazione sulla gestione, gli obblighi di trasparenza in materia di reportistica di sostenibilità sarebbero soggetti alle stesse sanzioni previste nel Tuf per la violazione degli obblighi di informativa periodica finanziaria. La seconda opzione prevedrebbe, in un'ottica di maggiore proporzionalità, sanzioni circoscritte in modo preciso sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Ciò in considerazione degli aspetti innovativi della materia, della natura distintiva

delle informazioni di sostenibilità e, in particolare, dei pesi connessi all'adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza, soprattutto per le piccole e medie imprese. Le sanzioni sarebbero quindi mirate alle violazioni relative alle informazioni di sostenibilità e potrebbero differenziarsi in base agli attori responsabili delle violazioni. In questo contesto, potrebbe risultare opportuno intervenire sul Tuf. Per le violazioni penali (articoli 2621 e seguenti del Codice civile), chiarisce il Mef, non sono invece necessarie norme speciali in quanto vale l'applicazione dei principi di legalità, offensività e responsabilità, alcuni dei quali di rango costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA